

Intervento per il convegno su Comportamenti discriminatori e persecutori nel condominio, evento organizzato da CPO e Camera civile, 9 novembre 2020.

Quando il diritto antidiscriminatorio interseca il diritto civile ed il diritto penale: analisi di caso.

di

Cesarina Manassero

Desidero innanzitutto ringraziare l'Avv. Alessandra Spagnol, Presidente della Camera civile del Piemonte e della Valle d'Aosta, nonché i Colleghi Avv.ti Mauro Manassero e Marco Luongo del Direttivo della Camera, per avermi coinvolta nell'ideazione e nella progettazione di questo evento formativo.

Il CPO è sempre bene lieto di collaborare con le Associazioni forensi al fine di diffondere quel sapere specialistico, espressione di alta competenza e qualificazione professionale divenuto, con lo sviluppo della professione negli ultimi anni, sempre più importante.

Il titolo di questo convegno, comportamenti discriminatori e persecutori nel condominio, ci permette di riflettere su alcune parole-chiave per me molto rilevanti; in particolare, sui termini discriminazione e persecuzione, che immediatamente rimandano al concetto di uso non corretto del linguaggio ed a uno specifico contesto in cui vengano posti in essere comportamenti molesti.

Secondo il dettato dell'art. 26 del D. lgs. 198/06, noto come Codice pari opportunità, così come integrato dalla legge di bilancio n. 205/2017, art. 1, comma 218, le molestie, siano esse sessuali o generiche, costituiscono una forma di discriminazione, posta in essere facendo leva su svariati fattori. La definizione che viene data dall'art. 26 per quanto concerne le molestie è alquanto significativa, proprio perché lega definitivamente il concetto di molestia a quello di discriminazione.

Si profila una molestia, allorché un comportamento o un atto indesiderato viene valutato dal destinatario o dalla destinataria come offensivo; si configura una molestia quando tale comportamento o atto non viene fronteggiato dal/dalla destinatario/a, in quanto comportamento lesivo del benessere, della dignità e/o della libertà delle persone.

Le molestie rappresentano, pertanto, la negazione del rispetto del principio di dignità umana, tutelato in svariati articoli della Costituzione (artt. 3, 34, 36 Cost.),

all'art. 1 Carta dei diritti fondamentali dell'U.E., nonché sotto il profilo della reputazione all'art. 595 C.P.

In sintesi, discriminazione e molestie costituiscono un fenomeno multidimensionale, perché la loro fonte è insita in comportamenti/atti eterogenei nella composizione e nella fonte.

Nel diritto antidiscriminatorio, la lista dei fattori di discriminazione è aperta; con l'evolversi della cultura e del tempo, la lista dei fattori si è ampliata. Si pensi all'inserimento nell'elenco dei fattori di discriminazione quali l'orientamento sessuale, l'età, il colore della pelle, in un primo momento assenti dai fattori degni di considerazione nelle direttive comunitarie.

Una cinghia di trasmissione tra il tema della discriminazione e delle molestie è il linguaggio, ed in particolare l'uso non corretto di esso.

Il linguaggio, infatti, si traduce in un comportamento verbale, spesso lesivo degli interessi e dei diritti umani fondamentali simbolo dell'etica della dignità, riprendendo il quadro concettuale poco prima citato.

Dalle relazioni che mi hanno preceduto possiamo evincere che il diritto penale ed il diritto civile, di per sé, non bastano ad arginare quei fenomeni lesivi della Dignità della persona. Osando, si potrebbe quasi affermare, con una bella espressione icastica, che la nostra Legislazione è talora, *vintage*, perché presenta lacune e buchi profondi. C'è, pertanto, bisogno di qualcosa che la completi e che possa colmare queste lacune.

Il diritto antidiscriminatorio, che seppure materia ancora considerata come nuova e specialistica, è in realtà una materia che trova le sue origini (se non prima) nella Carta costituzionale, è certamente un ottimo strumento per completare la legislazione.

Per questo è fondamentale la conoscenza di questo ramo del diritto da parte degli avvocati e delle avvocate ed in generale dei giuristi e delle giuriste, che potranno offrire argomentazioni giuridiche innovative, ma neppure troppo, nelle loro difese.

Per dimostrare in concreto quanto sia importante che il diritto antidiscriminatorio intersechi le branche del sapere giuridico, considerato come più tradizionale, ho deciso di usare il metodo dell'analisi di caso, piuttosto che sviluppare argomentazioni teoriche di difficile recepimento. Inizierò da due casi più propriamente penalistici e terminerò con un caso deciso dalla Cassazione civile, proprio per dimostrare come il diritto antidiscriminatorio possa rafforzare e completare vari settori giuridici.

In particolare, citerò tre pronunce piuttosto emblematiche, di cui due della Corte di Cassazione e una del Tribunale penale di Torino, in cui le difese hanno fatto leva sul diritto antidiscriminatorio, per difendere in modo più efficace i loro assistiti.

La prima pronuncia di cui voglio riferire è la sentenza del **Tribunale di Torino, sez. III penale, sentenza del 18.05.2016, Giudice Dott.ssa Cecchelli**, emessa nei confronti di M. imputato del reato di cui all'art. 612 bis c.p.

Prescindendo dagli aspetti penalistici in senso stretto, riferisco il fatto della causa, in modo da permettere a tutti i Colleghi ed a tutte le Colleghe di inquadrare meglio la fattispecie.

Il quadro in cui si sono svolti i fatti, avvenuti tra l'estate del 2013 ed giugno del 2014 è un condominio sito in Torino.

Leggendo il capo di imputazione, si apprende che: "M. con condotte reiterate minacciava e molestava B. ed N., soggetti dello stesso sesso legati da una relazione affettiva, in modo da cagionare in loro un perdurante e grave stato di ansia e di paura ingenerando un fondato timore per l'incolumità propria e del compagno, costringendo gli stessi ad alterare le proprie abitudini di vita".

I Signori B. ed N. sin dal mese di novembre 2012, hanno deciso di investire parecchio per l'acquisto e la ristrutturazione dell'appartamento, in cui si sono trasferiti nel dicembre del medesimo anno, per vivere serenamente la loro relazione di convivenza.

I due vivevano apertamente la loro relazione, che è quindi apparsa evidente ai condomini sin dal momento della ristrutturazione dell'immobile e, dunque, ancora prima del loro insediamento stabile nell'alloggio. Il condomino M. sin dall'inizio ha manifestato atteggiamenti insofferenti nei confronti di B. ed N., comportamenti che, dopo il trasferimento della coppia nell'immobile, si sono concretati in ben più gravi atteggiamenti di intimidazione. In particolare, vi sono stati atti di vandalismo all'autovettura e scritte offensive apparse in ascensore riguardanti l'orientamento omosessuale della coppia in questione.

Da parte di questa coppia, è stato persino necessario porre a protezione del proprio appartamento, un'inferriata ed una telecamera davanti alla porta di ingresso. I primi insulti, diretti alla coppia, sono stati profferiti soprattutto nei confronti di B. con fare intimidatorio dalla moglie e dalla figlia dell'imputato, le quali hanno usato le seguenti espressioni: "Scendi giù **frocio di merda** che ti spacco la faccia"; ed anche "bisogna bloccarli quei due **ricchioni** su, per le scale e massacrarli di botte"; "andate

a fare i pompini e simili” ed ancora “sti due **froci** se ne devono andare via di qui con le buone o con le cattive!”.

Queste espressioni ci consentono di riprendere le considerazioni iniziali sul tema del rapporto tra discriminazione e linguaggio.

In questo contesto, altri condomini sono stati scorti insieme ad M. con toni minacciosi nei confronti di B., il quale ha riferito dei ripetuti tentativi di bloccare l’ascensore, bloccato ai piani inferiori dell’edificio, per costringere i due, abitanti al piano superiore, ad usare le scale. N. ha riferito che la moglie di M., più volte avrebbe aggredito la coppia dicendo: “qui **i froci** l’ascensore non lo usano; se volete fate le scale a piedi”. In altre circostanze, B. ha riferito che il loro appartamento rimaneva privo di acqua, perché M. chiudeva la saracinesca generale dell’acqua, impedendo così la fruizione dell’utenza nei singoli appartamenti.

Come bene ha evidenziato la Giudice in motivazione, " tale contesto è rilevante e prendeva spunto dalle polemiche più disparate e diversificate insorte nel condominio in merito ai due *condomini particolari* per perpetrare le minacce”.

Condomini particolari: potremmo dire questo è il nocciolo della discriminazione!

Discriminazione e diversità sono spesso connesse e la tutela contro ogni forma di discriminazione è proprio una forma di tutela pregnante nei confronti della diversità.

Il contesto di odio e di rancore ha altresì generato la comparsa di biglietti sulla porta dell’ascensore, con scritte omofobe, quali “**gay di merda** dovete morire”, scritte che sono state segnalate dalla coppia via mail all’Amministratore del condominio.

Le gravissime scritte in ascensore dirette contro la coppia omosessuale rappresentano un chiaro esempio di messaggio volto a umiliare i due coniugi, a violare la loro riservatezza, a dipingere negativamente la vita sessuale dei medesimi a soggetti estranei.

A questo proposito, si rammenti anche la pronuncia della Cassazione penale, sez. V, del 09.04.2014, n. 26589, con cui si ribadiva l’applicabilità del reato di *stalking* nel caso in cui venissero abbandonati escrementi di fronte alle porte di ingresso delle abitazioni, bottiglie rotte sul cofano dell’auto, preservativi usati, padellate di olio, scritte sul cofano, urina sulla maniglia dell’auto, nonché pronuncia di epiteti gravemente ingiuriosi e nell’inserimento di scritti a contenuto delirante nelle

cassette postali. B. ha anche riferito che nel giugno del 2014, M. affacciato al balcone con la moglie e la figlia gridava: “Non vi è bastata la macchina? Non vi sono bastate le botte? Guardale sembrano due **donnine innamorate**, ridendo con fare allusivo ed offensivo”.

B. riferisce altresì di aver trovato quasi quotidianamente immondizia sul suo pianerottolo e nella cassetta delle lettere.

Tornando al caso in analisi, si osserva come l'intento di M. fosse finalizzato all'effettiva estromissione della coppia dal contesto condominiale, volto a fare in modo che la coppia decidesse di separarsi, facendo leva su uno stato di prostrazione, di destabilizzazione della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima.

Nel limitare il *modus vivendi* altrui, lo *stalker* e colui che discrimina creano un effettivo isolamento della vittima, avvolgendola in un involucro discriminatorio difficile da squarciare.

Un passo argomentativo della sentenza mi pare interessante. La Giudice Cecchelli osserva che per la configurabilità del reato quanto al significato della locuzione “persona legata da relazione affettiva”, si ritiene che la stessa debba essere intesa nel senso più ampio possibile, senza astratte delimitazioni sessuali o di rilevanza del coinvolgimento sentimentale, dunque anche a prescindere dai rapporti di convivenza o di stabilità del rapporto medesimo. Tali limitazioni, infatti, non consentirebbero un'adeguata protezione dei beni giuridici che la norma intende tutelare e restringerebbero in modo del tutto arbitrario gli ambiti di tutela.

L'imputato, creando nel condominio un atteggiamento collettivo di insofferenza nei confronti di B. ed N., ha cercato di sobillare tutti gli altri coinquilini, esercitando una sorta di potere su di loro, volto a far abbandonare loro questo contesto abitativo.

L'intento, ahimè, ha sortito risultati perché B. ed N. hanno deciso di lasciare l'appartamento, separandosi. N., in particolare, è ancora profondamente scosso, si sente in pericolo per il profondo disagio sofferto. Ha tentato due volte il suicidio, vive assumendo psicofarmaci, continuando a soffrire di ansia e di incubi notturni, avendo patito una forte destabilizzazione a livello emotivo, derivante dall'atteggiamento omofobico degli altri condomini.

Nella parte motiva della sentenza si legge: “Dalle predette vessazioni derivava una maggiore fragilità delle vittime, già provate dal clima omofobo instauratosi, e dunque, una ben più incisiva forza intimidatrice dei comportamenti dell'imputato....per l'ampiezza, durata e carica spregiativa della condotta criminosa

posta in essere dall'imputato, la lesione della riservatezza e la manipolazione delle stesse identità personali delle vittime, nel contesto personale ed anche lavorativo è stata deflagrante".

Analoghe argomentazioni, si ritrovano in **Cassazione penale, sez. V, del 2.03.2015, n. 25756**, in cui la vittima era una signora Nigeriana, la quale veniva apostrofata insieme ai suoi figli, con espressioni del tipo: "scimmie andate nella giungla; scimmia sulla bici vai via di qui che puzzi; brutta negra".

La signora abitava all'interno di un condominio di Cremona; veniva molestata da O., vicina di casa, a cui è stato contestato il reato di atti persecutori, aggravato dalla finalità di discriminazione ed odio razziale.

La signora O. aveva messo in giro false voci, riferendo che la sua vicina faceva la prostituta; più volte, incontrandola per le scale, le aveva sputato in faccia, una volta l'aveva colpita con un bastone all'altezza delle scapole e, allorquando la signora aveva acquistato un'autovettura, le aveva tagliato gli pneumatici o aveva parcheggiato la sua auto in modo da impedire alla Signora di recarsi al lavoro.

Tale condotta è stata provata oltre che dalla meticolose e puntuali dichiarazioni della parte offesa, anche mediante la testimonianza dell'Assistente sociale, alla quale la signora si era rivolta più volte, chiedendo al Comune, suo tramite, di essere trasferita in un'altra abitazione.

Nella parte motiva della sentenza, si legge: "il repertorio davvero imponente di comportamenti offensivi e vessatori, a fronte dei numerosissimi episodi relativi a condotte ingiuriose per di più di tenore razzista, non esclude la sussistenza del reato di cui all'art. 612 bis c.p.".

In un passo successivo, si legge: "sul punto va riaffermato il principio secondo il quale la circostanza aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso è integrata, quando, anche in base alla Convenzione di New York del 7 marzo 1966, resa esecutiva in Italia con la L. 654/1975, l'azione si manifesti come consapevole esteriorizzazione, immediatamente percepibile, nel contesto in cui è maturata, avuto anche riguardo al comune sentire, di un sentimento di avversione o di discriminazione fondato sulla razza, l'origine etnica o il colore e cioè di un sentimento immediatamente percepibile come connaturato all'esclusione di condizioni di parità, non essendo comunque necessario che la condotta incriminata sia destinata o, quanto meno, potenzialmente idonea a rendere percepibile all'esterno, e quindi a suscitare, il riprovevole sentimento o, comunque, il pericolo di comportamenti discriminatori o di atti emulativi, anche perché ciò comporterebbe l'irragionevole conseguenza di escludere l'aggravante in

questione in tutti i casi in cui l'azione lesiva si svolgesse in assenza di terze persone (V. Cass. penale, sez. V , n. 11590/2010, caso *Singh*, e Cass. penale, sez. V, n. 225870/2013).

L'ultimo caso di cui voglio riferire riguarda una vicenda di ordine civilistico, decisa dalla **Cassazione civile, il 21 aprile 2020, n. 7892**. Tale pronuncia ha riguardato un bando di concorso, riferito ad una procedura selettiva per un contratto a tempo indeterminato come Capo Servizio Treno.

Il bando prevedeva per esigenze di sicurezza una certa statura minima, uguale per uomini e donne. Tale misura, apparentemente neutra, perché basata sul criterio di eguaglianza e sul rispetto di questo principio tra uomini e donne, era in realtà discriminatoria, perché è noto che le donne abbiano statisticamente una statura più bassa degli uomini.

La Signora R., esclusa da quella procedura selettiva per il fatto di non rispettare il criterio previsto dal bando, avendo una statura più bassa, ha impugnato il bando. Il Tribunale di Roma e la Corte d'Appello di Roma hanno respinto il ricorso di R., facendo leva sull'argomentazione secondo cui tale requisito era stato richiesto per il rispetto delle esigenze di sicurezza.

La Corte di Cassazione, invece, ha accolto le doglianze di R., ravvisando la presenza di una norma apparentemente neutra, ma discriminatoria, perché non in linea con il rinnovamento tecnologico del materiale rotabile. La richiesta del rispetto di uno standard minimo di statura appare del tutto illogica, perché rinforza stereotipi e stigmatizzazioni in un contesto di discriminazione implicita.

In sintesi, i tre casi citati dimostrano come sia assolutamente necessario ampliare le proprie conoscenze giuridiche, apportando con coraggio argomentazioni innovative nelle difese, che consentano ai Giudici sia di merito che di legittimità di sviluppare ragionamenti giuridici più rispettosi della dignità e della libertà delle persone, di qualunque etnia esse siano, qualunque religione professino, a qualunque genere appartengano o qualunque orientamento sessuale seguano.

Vorrei lasciare alle vostre riflessioni un passo di un classico della letteratura distopica del Novecento, Fahrenheit 451 di Ray Bradbury.

“Devi ricordarti- spiega Betty- che la nostra civiltà è così vasta che non possiamo permettere alle nostre minoranze di essere in uno stato di turbamento ed agitazione. In tale civiltà, l'uguaglianza degli uomini lungi dal configurarsi come condizione “naturale” che lo Stato riconosce e garantisce, è piuttosto un dovere imposto dallo Stato. Noi dobbiamo essere tutti uguali. Non è che ognuno nasca

libero ed eguale, come dice la Costituzione, ma ognuno viene fatto uguale. Ogni essere umano a immagine e somiglianza di ogni altro”.

“Il divieto di discriminazione si trasforma nell’imposizione di un pensiero unico omologante, che non ammette comportamenti ed espressioni difformi”.

Il mio auspicio è che questa ottica discriminatoria non si realizzi mai più e che tramite noi giuristi e giuriste possa affermarsi in modo sempre più efficace ed effettiva la cultura del rispetto verso le diversità e le minoranze.